

CGIL



Speciale Sicurezza sul lavoro

Spedizione A.P. art.2, comma 20, lettera C, L. n.662/1996 Autorizzazione della Filiale E.P.I. di Modena

Stampa CGIL MODENA -

Anno 15- N° 2 Gennaio 2005

NUOVE LEGGI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il governo italiano, su delega ricevuta dal Parlamento, si sta accingendo a varare un nuovo testo di legge che dovrebbe racchiudere in sé tutte, o almeno molte, delle normative sulla sicurezza esistenti nel nostro paese.

Essendo circolata una bozza di quella che dovrebbe diventare la normativa futura (TESTO UNICO) ci è d'obbligo farvi pervenire i nostri primi commenti:

Cosa ci sarà di positivo rispetto ad oggi?

Sebbene con qualche passaggio che si presta ad interpretazioni contrastanti pare che sarà meglio precisato il livello di applicabilità delle norme sulla sicurezza ai lavoratori atipici.

I lavoratori che prestano attività lavorativa in qualità di collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto, così come definita dalla legge "Biagi" (D.Lgs. 276/03), godranno molto probabilmente degli stessi diritti dei (solo nel caso in cui prestino la loro attività in azienda). Idem per i volontari, gli studenti avviati presso datori di lavoro per apprendere il mestiere, gli allievi di istituti di istruzione ed universitari o i partecipanti a corsi di formazione qualora facciano uso di macchinari, di agenti potenzialmente nocivi o qualora prestino la loro attività nei laboratori. Per i lavoratori somministrati (ex interinali) la tutela è già prevista e continuerà ad esserlo. Ai lavoranti a domicilio devono essere forniti, se necessario, i DPI. Anche i lavoratori autonomi e i dipendenti di imprese familiari devono dotarsi di DPI e assoggettarsi a visite mediche. Ai lavoratori con contratto di qualsiasi tipo che svolgono lavoro a distanza mediante collegamento informatico o telematico si applicano le norme relative alla tutela dei videoterminalisti.

Il lavoratore allontanato dal proprio posto di lavoro per motivi di salute viene, per quanto possibile, assegnato ad altra mansione. Nel "626" non si dice nulla in merito all'obbligo di ricollocazione, anche se il "per quanto possibile" limita moltissimo la portata di questa enunciazione.

SOMMARIO

TESTO UNICO SU SALUTE E SICUREZZA PAG. 1

BENEFICI PENSIONISTICI AMIANTO.....PAG. 3

SERVIZIO INFORMATIVO PER RLS (SIRS) .PAG. 3

FALSA TESTIMONIANZA.....PAG. 4

DIVIETO DI FUMARE.....PAG. 4

A cura di Anna Maria Righi
Dip. Salute e Sicurezza s/lavoro
Tel 059/326 213 fax 059/326.386

Cosa ci sarà di negativo rispetto ad oggi?

Quasi tutto!

- Il datore di lavoro potrà svolgere il ruolo di RSPP nelle aziende artigiane e industriali fino a 50 dipendenti (che peraltro costituiscono la prevalenza del tessuto produttivo italiano).

Il datore di lavoro RSPP sfugge però agli obblighi di formazione ricorrente che sono stati imposti agli RSPP nominati per svolgere appositamente tale ruolo e possono quindi cavarsela con un corso di formazione di 16 ore da svolgersi una tantum.

Questo fatto è abbastanza grave perché fa venire meno per molte ditte l'obbligo di dotarsi di uno specialista della sicurezza.

- il documento di valutazione dei rischi pare divenire una sorta di brogliaccio in cui il datore di lavoro, dopo aver annotato i rischi, si appunta gli interventi migliorativi che egli intende eseguire. Viene tuttavia precisato che l'organo di vigilanza può prendere visione di questo documento, **solo a fini conoscitivi**. Forse si è voluto evitare che agli organi di vigilanza possa anche solo venire in mente di emettere una disposizione che obblighi il datore di lavoro a modificare il documento di valutazione, se per caso gli ispettori lo giudicassero carente od incompleto?

Le visite mediche PERIODICHE, che in regime di "626" hanno testualmente lo scopo di valutare le condizioni di salute del lavoratore ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione dopo pare avranno il solo scopo di : verificare le condizioni di salute dei lavoratori STOP" Alias: Il medico mi dirà che la mia salute è compromessa e poi.....? **Cosa succederà se davvero non sarà più tenuto a redigere un responso circa la mia idoneità?**

L'obbligo di esprimere il giudizio di idoneità permane invece nelle visite preventive che hanno lo scopo di verificare se le condizioni di salute di un lavoratore ne scongiurano l'eventuale inserimento in un contesto lavorativo ove, a causa dei fattori di rischio presenti, le condizioni di salute potrebbero eventualmente peggiorare.

C'è da augurarsi che, anche se non formalmente esplicitato nella nuova disciplina, i medici continuino ad esprimere giudizi di idoneità anche durante le visite periodiche, perché il non farlo costituirebbe una violazione dei basilari principi costituzionali di tutela della salute.

E IL RLS?

Col testo unico sulla sicurezza il RLS perderà il diritto di accedere al registro infortuni e ai documenti di valutazione dei rischi.

Il diritto di accesso del medesimo ai luoghi di lavoro, sarà subordinato al consenso dell'azienda. Esigenze produttive potrebbero vietarlo o procrastinarlo nel tempo.

Benefici pensionistici per l'amianto

E' comparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 di venerdì 17 dicembre il decreto che stabilisce le modalità per accedere al beneficio contributivo a fini pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto.

Il benefico potrà essere richiesto anche da coloro le cui aziende all'epoca non pagavano il premio INAIL e coloro che hanno maturato il diritto entro il 2 ottobre 2003 purchè possano dimostrare di aver avuto un'esposizione non inferiore a dieci anni.

In ogni caso chiunque intenda godere dei benefici deve DI NUOVO effettuare la domanda entro il 30 giugno 2005.

SERVIZIO INFORMATIVO PER RLS (SIRS)

Nascerà presto anche a Modena il SIRS, il servizio destinato agli RLS e ove questi potranno recarsi per reperire informazioni, documentazione, normativa in materia di sicurezza, insomma il pane quotidiano di un RLS.

Il servizio sarà erogato dalla Usl e precisamente da componenti dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, unitamente a componenti del sindacato.

Il servizio sarà aperto presso i locali della Provincia (in via delle Costellazioni ove ha sede il centro per l'impiego) che pure partecipa al progetto di costituzione.

Anche l'INAIL contribuirà a questo servizio tramite fornitura dei propri materiali divulgativi.

Non appena sarà dato avvio al servizio sarà nostra cura farvi sapere gli orari d'apertura e i recapiti sia telefonici che telematici.

ATTENZIONE ALLA FALSA TESTIMONIANZA

Quando si verifica un infortunio o una malattia professionale può essere disposta un'indagine da parte della magistratura,

Il magistrato normalmente delega l'indagine agli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro dell'azienda USL.

Questi effettuano un sopralluogo per cercare di ricostruire la dinamica dell'evento, chiedendo alle persone presenti di raccontare come si sono svolti i fatti. La dichiarazione che viene rilasciata verrà successivamente consegnata, insieme all'indagine, al Pubblico Ministero e poi inserita negli atti processuali.

Capita, a volte, che i lavoratori interpellati, intimoriti dal datore di lavoro, rilascino dichiarazioni non corrispondenti al vero. Al di là del valore civile e morale, e al di là del fatto che questo può impedire all'infortunato di avere il giusto risarcimento, si rende noto che rilasciare testimonianze non veritiere, può comportare fino a 3 anni di carcere per favoreggiamento personale o falsa testimonianza.


Ci pare giusto ricordarlo, anche perchè proprio in questi giorni, ad un processo, le conclusioni a cui è giunto il Pubblico Ministero hanno dimostrato la reticenza e la falsa testimonianza di 2 colleghi di lavoro dell'infortunato.

Il Pubblico Ministero ha pertanto richiesto al giudice di aprire un procedimento penale a loro carico.

Divieto di fumare

Il 10 gennaio 2005 entrerà in vigore il divieto di fumare nei luoghi di lavoro aperti al pubblico o ad utenti. (sindacati, uffici pubblici, agenzie immobiliari, ecc.). Così recita la legge n° 3 del 2003 all'art. 51. **E' destinata a suscitare clamore una circolare ministeriale emanata il 17/12 2004 (in G.U. del 30 dicembre) che equipara i dipendenti delle aziende private agli utenti delle aziende private aperte al pubblico, istituendo di fatto il divieto di fumo in tutte le aziende.**

E' facoltativo per i datori di lavoro creare aree fumatori, destinate esclusivamente a questi ultimi (es. salette pausa o ristoro). Tali locali devono però essere dotati di aspirazione. Molti datori di lavoro, in luogo dell'installazione di costosi sistemi di aspirazione stanno in gran parte decidendo di imporre il divieto di fumo anche in tali locali.



Che sia per tutti un 2005 pieno di:

*Felicità
Serenità*

Proprietario CGIL di Modena, Piazza Cittadella, 36 Tel. 059.217.363 - Direttore Maurena Lodi - Direttore Responsabile Dario Guidi. Registrato al Tribunale di Modena nr. 1042 del 20.09.1990
Pubblicazione ceduta prevalentemente agli associati CGIL; operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4, commi IV e V lettera a) del DPR 26/10/72, n. 633 (R.M. 24/5/96 n. 75/E).